



# COMUNE DI TORELLA DEL SANNIO

## PROVINCIA DI CAMPOBASSO

C.A.P. 86028 – Torella del Sannio – Via San Giovanni, 10 – Tel. 0874 76204/768904 – Fax 0874 76725  
C.F. 80000130700 – P.I. 00225330703 - pec [comune.torelladelsanniocb@legalmail.it](mailto:comune.torelladelsanniocb@legalmail.it)

**Prot. 2576**

### **AVVISO IMU E TASI 2019**

**SI INFORMANO I CITTADINI CHE**

**IL 17 GIUGNO 2019 E' IN SCADENZA IL VERSAMENTO ACCONTO DELL'IMU E DELLA TASI**

**L'ufficio tributi, sta facendo recapitare le lettere di pagamento IMU E TASI, con allegati i modelli F24 per il versamento dell'ACCONTO**

**LE ALIQUOTE IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2019 SONO LE SEGUENTI APPROVATE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 22.01.2019:**

**5,00 per mille – abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 13, comma 7, D.L. 201/2011);**

**8,60 per mille – altri immobili ed aree fabbricabili (art. 13, comma 6 D.L. 201/2011).**

#### **Esenzioni e agevolazioni:**

-A partire dall'anno 2014, così come stabilito dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27/12/2013) e successive integrazioni, non è dovuta l'IMU per l'abitazione principale non di pregio e relative pertinenze (*le abitazioni non di pregio sono quelle rientranti nelle categorie catastali A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 – A/7*).

-La legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015, art. 1 comma 10) in vigore dal 1 gennaio 2016, ha introdotto un'agevolazione (riduzione della base imponibile al 50% ai fini IMU e TASI) per gli immobili concessi in comodato d'uso a figli e parenti in linea retta entro il primo grado che li utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione del beneficio, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

-A partire dall'anno 2015, ai sensi dell'art. 9 bis del D.L. 28/03/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 23/05/2014 n. 80, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.-

-A norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono esenti dall'IMU i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni predisposto dall'ISTAT, tra i quali rientra il comune di Torella del Sannio.

-A norma dell'art. 1, comma 1 lett. a, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015 n. 34, non si applica l'IMU ai terreni agricoli nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni

ati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni predisposto dall'ISTAT, tra i quali rientra il comune di  
del Sannio.

fa luogo al versamento dell' I.M.U. se l'importo annuale da versare è inferiore od uguale ad € 10,00; detto  
deve riferirsi all'imposta complessivamente dovuta con riferimento a tutti gli immobili situati in questo

**LIQUOTE TASI DA APPLICARE PER L'ANNO 2019 SONO LE SEGUENTI  
DOVUTE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 22.01.2019:**

**er mille con l'applicazione della detrazione unica di € 20,00 – Abitazioni principali e relative  
nze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 14 lett. a legge  
5);**

**er mille – Fabbricati rurali ad uso strumentale;**

**er mille – Altre tipologie di fabbricati ed aree fabbricabili.**

**ni e agevolazioni:**

ire dall'anno 2016, così come stabilito dalla legge di stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28/12/2015) e  
ve integrazioni, non è dovuta la TASI per l'abitazione principale non di pregio e relative pertinenze (*le  
ni non di pregio sono quelle rientranti nelle categorie catastali A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 – A/7*).

so l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare,  
imo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TA.S.I nella  
el 30% e la restante parte pari al 70% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

fa luogo al versamento della TA.S.I. se l'importo annuale da versare è inferiore od uguale ad € 10,00; detto  
deve riferirsi all'imposta complessivamente dovuta con riferimento a tutti gli immobili situati in questo

la TASI possono essere versate presso qualsiasi Ufficio Postale e qualsiasi Banca esclusivamente a mezzo

catastale del comune di TORELLA DEL SANNIO da indicare sull'F24, è **L215**.

ni che non riceveranno le lettere di pagamento, o che riscontrano delle incongruenze o variazioni  
atto conto inviato, possano rivolgersi all'ufficio tributi del Comune.

LA DEL SANNIO 08.05.2019

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI  
Carmine DI MARIO

